

Delibera di Giunta n. 387 del 18 marzo 2002

**Oggetto: PRIME DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COORDINAMENTO DEI COMPITI
ATTRIBUITI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI C
ONSUMI DI ENERGIA NEGLI EDIFICI AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 3
0 DEL DLGS 112/98**

Prot. n. (ENE/02/4995)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante un quadro organico di disposizioni per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
- l'art. 33 della legge 10 citata che domanda ai comuni di provvedere al controllo dell'osservanza delle norme previste dalla legge n. 10 medesima in relazione a lavori, modifiche, installazioni, opere relative ad edifici e impianti;
- l'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 che stabilisce che i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti;
- il DPR 26 agosto 1993, n. 412/93 di disciplina delle attività di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia ed in particolare i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 che recano specifiche disposizioni inerenti alla effettuazione dei controlli da parte degli Enti Locali, in conformità all'art. 31, comma 3, della legge 10;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le regioni svolgano funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del DPR n. 412/93 nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 551/99 recante modifiche ed integrazioni al DPR n. 412/93 ed in particolare l'art. 16 che prevede che le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/93, come sostituite dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 551/99 medesimo, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 112/98 e che, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e di assistenza agli Enti Locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema regionale e locale, che provvede a ripartire le funzioni e i

compiti in materia energetica tra la Regione, le Province e i Comuni in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 112/98;

- il comma 4, art. 84 della L.R. n. 3/99 citata, che conserva alla Regione l'esercizio dei compiti di coordinamento delle funzioni attribuite agli Enti Locali per l'attuazione del DPR n. 412/93, di assistenza agli Enti Locali medesimi per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia, di indirizzo e coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 ed in particolare l'art. 5 sullo sportello unico per l'edilizia;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive 24 aprile 2001 di individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento della efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del Decreto legislativo n. 164/00;
- la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha disposto misure di incentivo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, comprese gli interventi di risparmio energetico;.
- l'art. 17 del DPR 551/99/99 recante titolo "Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici"

preso atto:

- della "Seconda comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti climatici" di cui alla delibera CIPE 3 dicembre 1997 che indica tra gli interventi prioritari la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli impianti termici;
- della bozza di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sul rendimento energetico nell'edilizia che indica tra le azioni principali l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento;

dato atto dell'impegno della Regione per favorire l'attuazione del D.P.R n. 412/93, concretizzatosi in una pluralità di azioni tra le quali la costituzione del Tavolo di Coordinamento Tecnico Regione-Enti Locali, la convenzione sottoscritta con l'Enea ai sensi dell'art. 88 della L.R. n. 3/99, il Piano Regionale di Azione di cui alla deliberazione di Giunta 8 giugno 1999, n. 918;

preso atto che gli Enti Locali hanno manifestato la necessità di un provvedimento regionale che chiarisca i compiti delle province e dei comuni in attuazione del DPR n. 412/93/92, favorisca la armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di verifica dell'effettivo stato di esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo poste in capo agli Enti Locali, assista gli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori, promuova l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici;

acquisite le proposte formulate dal Tavolo di Coordinamento Regione/Enti Locali di modifica delle disposizioni vigenti e di coordinamento delle funzioni e dei compiti attribuiti agli Enti Locali; valutata l'esigenza provvedere al coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali in materia di contenimento dei consumi di energia, ai sensi del combinato disposto del comma 5, art.30 del DLgs.112/98 e dell'art. 16 del DPR 551/99/99;

considerato che ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412/93, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale;

acquisito il parere degli Enti Locali e delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi alla presente delibera, ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della legge regionale 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774/2001:

- di regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Energia Dott. Massimo Cenerini;
- di legittimità, dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità Dott. Roberto Raffaelli;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale. Politiche abitative. Riqualificazione urbana.;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l'atto di coordinamento di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di sostituire, ai sensi dell'art. 16 del DPR 551/99/99, i commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del DPR 412/93 con le disposizioni di cui al punto 3.5 dell'atto di coordinamento sopra citato;
3. di provvedere con successivi atti a eventuali rettifiche o rimodulazioni del presente atto, in funzione delle riscontrate condizioni di esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali ai sensi del Titolo II della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e degli obiettivi della programmazione energetico-ambientale regionale e locale;
4. di pubblicare il testo integrale del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

ATTO DI COORDINAMENTO DEI COMPITI ATTRIBUITI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, AI SENSI DEL COMMA 5, ART. 30, DEL D.LGS N. 112/98.

INDICE:

1. Finalità e ambito di validità
2. Presupposti programmatici e normativi
 1. Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile
 2. Evoluzione del quadro normativo e programmatico
 3. Impegno della regione per favorire l'attuazione del DPR n. 412/93
 4. Il piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la limitazione delle emissioni di gas a effetto serra
3. Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici
 - 3.1 Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto
 2. Ruolo delle imprese di servizi
 3. Ruolo degli operatori preposti
 4. Programmazione dei controlli
 5. Realizzazione dei controlli
 6. Elementi ad integrazione del sistema informativo
 7. Oneri e contrassegni relativi ai controlli
 8. Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli
 9. Tavolo di confronto e coordinamento
 10. Coordinamento tecnico-esecutivo
 11. Collaborazione degli Enti preposti ai controlli
- **Allegato A.** RELAZIONE DI SINTESI SULLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, SUI CONTROLLI E SULLE AZIONI PROMOZIONALI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI.
- **Allegato B.** REQUISITI MINIMI E INCOMPATIBILITA' DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE.
- **Allegato C.** MODELLO DI CONTRASSEGNO DI PAGAMENTO.
- **Allegato H.** MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL CONTROLLO TECNICO DELL'IMPIANTO (DI POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 kW).
- **Allegato Hbis** MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL CONTROLLO TECNICO DELL'IMPIANTO (DI POTENZA NOMINALE UGUALE O SUPERIORE A 35 kW).
-

1. Finalità e ambito di validità

Al fine di conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, anche attraverso l'adeguamento delle prestazioni energetiche degli impianti termici, di migliorare le condizioni di benessere abitativo e di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, di promuovere la diffusione in modo omogeneo nell'intero territorio regionale delle attività della pubblica amministrazione volte ad assicurare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, le disposizioni del presente atto provvedono ai sensi dell'art. 84 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e dell'art.16 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551/99, all'esercizio delle funzioni concernenti:

- il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del D.P.R 412/93;
- l'assistenza agli Enti Locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;
- l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,

installazione, esercizio manutenzione e controllo degli impianti termici, anche ai fini della istituzione di un sistema regionale di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;

- la promozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici, nel rispetto delle rispettive competenze.

2. Presupposti programmatici e normativi

2.1 Obiettivi di risparmio energetico per il settore civile.

In Emilia-Romagna si consumano ogni anno circa 12.000.000 di tonnellate equivalenti di petrolio (Tab. 1), di esse circa 2.600.000 tonnellate sono destinate alla climatizzazione degli edifici civili.

Agricoltura e pesca	392.000
Residenziale	2.778.000
Terziario	1.289.000
Industria	3.855.000
Trasporti	3.601.000
Totale	11.915.000

Tab. 1 - Consumi finali per usi energetici in Emilia-Romagna (TEP) (1998)

Tale consumo di energia contribuisce al peggioramento della bilancia commerciale e della competitività del sistema produttivo, rappresenta un onere rilevante per il bilancio familiare, dà luogo alla immissione in atmosfera di ingenti quantità di sostanze inquinanti a partire dall'anidride carbonica che è uno dei principali responsabili dell'effetto serra.

Il riscaldamento degli ambienti assorbe la quota più rilevante dei consumi di energia del settore residenziale (70%), seguito dalla produzione di acqua calda sanitaria e usi di cucina (20%) e dai consumi elettrici per elettrodomestici ed illuminazione (10%); anche nel terziario l'incidenza dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici è assai significativa (50%).

Nella climatizzazione degli edifici civili un ruolo di assoluto rilievo è ; giocato in regione dal gas naturale, con un consumo annuo di circa 3 miliardi di metri cubi.

Tale situazione impone di essere attentamente seguita al fine di garantire un elevato livello di sicurezza degli impianti e prevenire gli incidenti causati da apparecchi difettosi, irregolare progettazione e/o installazione degli stessi, insufficiente ventilazione, carenza di manutenzione e altro.

Gestire correttamente il sistema di climatizzazione degli edifici consente di pervenire a significativi risultati di risparmio energetico, tutela dell'ambiente, sicurezza dei cittadini.

La prestazione energetica media dello stock abitativo regionale è migliorata notevolmente nell'ultimo decennio¹ a fronte del dato nazionale sostanzialmente stabile. Ciò dimostra la efficacia delle politiche di risparmio energetico messe in atto.

I programmi regionali di sperimentazione edilizia hanno consentito di accrescere le conoscenze tecnico-progettuali e regolamentari, di richiamare l'attenzione degli operatori del mercato e delle istituzioni sulle problematiche dell'uso razionale delle risorse, della qualità ecosistemica degli insediamenti abitativi, con specifici contributi nel campo della Normativa Tecnica per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica (L.R. n. 48/84), dei Regolamenti Edilizi Comunali (L.R. n. 33/90), degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale (L.R. n. 47/92 e

¹ Il consumo energetico annuo per abitazione occupata ovvero per metro quadrato di abitazione occupata è diminuito del 20% nel decennio 88-98.

n. 30/96), della progettazione del recupero edilizio e della riqualificazione urbana (L. n. 493/93, L.R. n. 6/89 e n. 19/98).

Attraverso le provvidenze disposte dalle leggi n. 308/82 e n.10/91 si sono promossi in regione oltre 25.000 progetti per un risparmio energetico di oltre 300.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

Gli interventi hanno riguardato la coibentazione degli edifici esistenti, l'installazione di caldaie ad alto rendimento, di pompe di calore, pannelli solari, sistemi di controllo integrato e di contabilizzazione differenziata dei consumi di energia, lo sviluppo di impianti per la produzione, il recupero e la distribuzione di energia derivante da cogenerazione o fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento al servizio dei sistemi urbani.

Nonostante i risultati conseguiti, il sistema abitativo regionale registra tuttora una prestazione energetica peggiore della media nazionale (+16,7% per quello che riguarda il consumo medio per abitazione occupata; +24% per quello che riguarda il consumo medio per m² di abitazione, anno 1998).

Nel documento della Giunta regionale "Indirizzi generali di politica energetica regionale" sono delineate le finalità della politica regionale in materia, con specifico cenno a:

- la riduzione dei consumi finali di energia a parità di servizio reso e di benessere sociale
- il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale e di sicurezza degli impianti e dei sistemi di produzione, trasformazione, distribuzione e uso dell'energia
- il concorso al conseguimento degli obiettivi di tutela del clima globale posti dal protocollo di Kyoto.

L'atto di programmazione sopra citato fissa per il settore civile un obiettivo di risparmio energetico al 2010 pari a 550.000 tonnellate equivalenti di petrolio rispetto al trend di crescita spontanea dei consumi; più in particolare al sistema abitativo è fatto carico di un obiettivo di riduzione dei consumi energetici di 330.000 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad una quantità di emissioni evitate di CO₂ pari a circa 700.000 tonnellate.

Per sfruttare il potenziale di risparmio energetico regionale occorre assicurare:

- un assetto normativo e regolamentare coerente con l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi edilizi ed urbani, provvedendo in particolare ad adeguare ed armonizzare la normativa tecnica e i regolamenti edilizi
- la integrazione degli obiettivi di politica energetica negli strumenti di pianificazione territoriale, nella direzione dello sviluppo sostenibile
- la piena armonizzazione delle politiche settoriali e dei relativi strumenti di incentivazione agli obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili
- nuove forme di raccordo e di integrazione tra i diversi livelli di governo e di amministrazione per garantire la funzionalità delle spesa pubblica e l'efficacia dell'azione amministrativa al raggiungimento progressivo degli obiettivi di programmazione energetica
- un sistema di misure di incentivazione a carattere non congiunturale capace di creare nuove convenienze di mercato, di promuovere una nuova progettualità, di sviluppare un approccio integrato ai problemi dello sviluppo sostenibile delle città nella direzione dell'uso razionale delle risorse, della valorizzazione delle fonti rinnovabili, delle tecniche di bioarchitettura, dei sistemi di produzione distribuita
- nuove e più incisive forme di comunicazione che si rivolgano al grande pubblico per sensibilizzarlo sulle problematiche energetiche, ambientali e del benessere abitativo, agevolando le conoscenze riguardo

alle disposizioni regolamentari vigenti, alle misure di incentivazione, alle migliori tecnologie disponibili sul mercato

- lo sviluppo e la qualificazione di nuovi servizi preposti alle diverse fasi del processo edilizio, con particolare riguardo alla gestione dell'uso razionale dell'energia e alla manutenzione degli impianti termici.

Le abitazioni occupate, in Regione, sono circa 1.500.000: di esse solo il 18% è stato costruito dopo il 1978².

Secondo quanto provato da numerosi studi e ricerche prodotti in ambito nazionale ed internazionale, le nuove costruzioni se ben progettate possono consumare fino al 50% in meno delle vecchie.

L'esiguo tasso di sviluppo delle nuove costruzioni, il basso turnover impone di rivolgere prioritariamente l'attenzione alla riqualificazione dello stock edilizio esistente se si vuole conseguire un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi urbani.

Delle abitazioni costruite in Regione prima del 1981 solo il 12% è stato ristrutturato tra il 1981 e il 1991, con una media di 16.000 interventi all'anno.

Risulta evidente da tali dati che l'obiettivo regionale di risparmio energetico posto al settore non potrà essere raggiunto utilizzando i normali meccanismi di mercato.

La propensione di spesa dei proprietari ed affittuari, la viscosità delle procedure, la struttura produttiva si configurano come fattori limitanti al punto da rendere probabile un incremento dei consumi energetici del settore all'orizzonte temporale considerato (2010).

Per passare dallo scenario tendenziale spontaneo ad una linea di evoluzione più coerente con gli obiettivi programmatici di risparmio energetico è necessario, come si è detto, mettere in campo un insieme coerente di strumenti di carattere non congiunturale.

Si consideri sotto questo punto di vista la efficacia del provvedimento di incentivazione messo in atto dalla legge n. 449/97 e l'irrazionalità della previsione contenuta nella Finanziaria 2002 di mantenere in essere tali misure solo per un anno.

La detrazione d'imposta al 41% disposta dalla 449 ha promosso in regione nell'anno 1998 quasi 30.000 interventi di ristrutturazione, recupero e manutenzione per un investimento di circa 1.300 miliardi di lire, quasi raddoppiando il numero dei progetti promossi dal mercato negli anni precedenti.

Quanto detto rafforza l'esigenza di una coerente azione di governo capace di realizzare l'allineamento degli strumenti pubblici d'intervento agli obiettivi di politica energetica, creando le condizioni per lo sviluppo dell'uso razionale dell'energia nel settore abitativo.

2.2 Evoluzione del quadro normativo e programmatico.

Costituiscono fonti normative di riferimento del presente atto i seguenti provvedimenti:

- la Legge 21 giugno 1986, n. 317
- la Direttiva 89/106/CEE dell'11 febbraio 1989
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10
- il D.P.R 26 agosto 1993, n.412/93
- la Direttiva 93/76/CEE del 13 settembre 1993
- il D.P.R 18 aprile 1994, n. 392
- il D.P.R 15 novembre 1996, n. 660

² E' stato preso a riferimento il 1978 giacché è l'anno nel quale è entrato in vigore il regolamento attuativo della legge n. 373/76. Tale legge ha regolato per la prima volta nel nostro paese i consumi di energia negli edifici, compresa la progettazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento.

- il D.P.R 15 novembre 1996, n. 661
- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112
- il D.M 2 aprile 1998
- la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
- il D.P.R 21 dicembre 1999, n. 551/99
- i D.M 24 aprile 2001
- il D.P.R 6 giugno 2001, n. 380

Come è noto, nell'ultimo periodo si è assistito ad una profonda evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Il D.Lgs n. 112/98, il DPR 551/99/99 il D.Lgs n. 378/01, il DPR n.379/01, la L.R. n. 19/98 la L.R. n. 3/99, la L.R. n. 24/01, delineano i principi fondamentali e generali nonché alcune disposizioni specifiche in materia di energia, edilizia e urbanistica, ivi compresi nuovi strumenti di regolazione e programmazione, nuove responsabilità poste in capo ai soggetti preposti alle diverse fasi del processo edilizio, una nuova normativa tecnica di disciplina delle opere e degli impianti con specifico riferimento al risparmio energetico.

Dette norme conferiscono all'Ente Locale un insieme complesso di funzioni e compiti che possono incidere in modo significativo sull'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e della valorizzazione delle fonti rinnovabili (Tab. 2).

- Adeguamento degli strumenti urbanistici e delle disposizioni regolamentari di disciplina dell'attività edilizia in modo da favorire l'uso razionale dell'energia: PRG, PTCP, regolamento edilizio, oneri di urbanizzazione, previsioni di incentivi volumetrici o di superficie utile, costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ecc.
- Formulazione di piani, programmi e progetti finalizzati a promuovere l'uso razionale dell'energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili nei sistemi urbani: piani energetici locali, piani di riqualificazione urbana, contratti di quartiere, progetti di sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento e di diffusione di impianti di produzione distribuita, ecc.
- Formulazione di criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto dell'Amministrazione Locale in modo da rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia
- Adozione di norme regolamentari relative a requisiti prestazionali, assegnazione di incentivi, permessi di costruire e alla realizzazione di opere pubbliche in modo da introdurre elementi di semplificazione amministrativa e di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia
- Progettazione e messa in opera di nuovi edifici pubblici in modo da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica e soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili
- Sviluppo delle attività di gestione e manutenzione degli edifici pubblici in modo da assicurare il rispetto dei limiti di consumo energetico fissati dalla legge
- Costituzione dello "Sportello unico per l'edilizia" preposto alla ricezione delle denunce di inizio attività, a fornire informazioni agli utenti, al rilascio dei permessi di costruzione, dei certificati di agibilità nonché delle certificazioni attestanti il rispetto delle prescrizioni normative
- Attribuzione dei Gradi-Giorno ai territori non indicati nelle

tabelle nazionali

- Con cessione di deroghe ai periodi annuali per l'esercizio e di durata giornaliera di attivazione degli impianti termici
- Vigilanza sull'attività edilizia per assicurare la rispondenza alle prescrizioni normative relative ai consumi di energia, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni
- Informazione ed assistenza agli utenti finali dell'energia
- Formazione degli operatori preposti alle diverse fasi del processo edilizio, compreso il rilascio della abilitazione alla conduzione degli impianti termici
- Controllo dell'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti di riscaldamento.

Tab. 2 - Funzioni e compiti conferiti agli Enti Locali in materia di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

In particolare l'art. 31, comma 3, della legge n. 10/91 (ripreso dall'art. 129 del D.Lgs n. 378/01) dispone che i comuni con più di 40.000 abitanti e le province per la restante parte del territorio, effettuino i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici, di cui al DPR n. 412/93.

La Regione provvede al coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del DPR 412/93 citato, nonché ai compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 112/98.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e assistenza degli Enti Locali, previste dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 112/98 citato, le Regioni promuovono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici (art. 16, DPR n. 551/99/99).

Da considerare ancora che le disposizioni di cui ai commi 18,19 e 20 dell'art. 11 del DPR n. 412/93, come modificate dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 551/99/99, inerenti alle funzioni di controllo degli impianti termici affidate agli Enti Locali, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di coordinamento di competenza delle Regioni, ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 551/99 citato.

Sul tema della verifica degli impianti termici va ricordato che la delibera CIPE 3 dicembre 1997 di approvazione della "Seconda comunicazione alla Convenzione sui cambiamenti climatici" indica tra gli interventi prioritari di razionalizzazione del sistema energetico nazionale la effettuazione di una estesa campagna di verifica degli impianti termici.

Sullo stesso argomento si sofferma la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sul rendimento energetico nell'edilizia. La proposta contiene quattro azioni principali la cui applicazione pratica è destinata a ricadere essenzialmente sulle amministrazioni territoriali:

- a. l'istituzione di un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici
- b. la definizione di norme comuni sul rendimento minimo degli edifici di nuova costruzione o su oggetti a ristrutturazione
- c. l'introduzione di un sistema di certificazione degli edifici
- d. l'ispezione delle caldaie e degli impianti di condizionamento.

La Regione, in accordo con la politica energetica nazionale e comunitaria, in conformità agli indirizzi del Piano Energetico Regionale, intende promuovere le condizioni affinché si realizzi la rispondenza degli impianti di riscaldamento agli obiettivi di risparmio energetico e uso razionale

dell'energia, anche attraverso il coordinamento delle funzioni esercitate dagli Enti Locali di controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al DPR n. 412/93.

Peraltro, il DPR n. 551/99/99 ha introdotto talune innovazioni regolamentari di riferimento per la progettazione la installazione, l'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Cosicché si prospetta l'opportunità, nell'ambito dell'intervento regionale di promozione e coordinamento, di favorire una politica di informazione e formazione volta ad offrire agli utenti finali dell'energia e agli operatori del mercato indicazioni circa le più importanti novità introdotte nella normativa tecnica di riferimento e le principali conseguenze indotte nel processo edilizio, ad indirizzare e qualificare le attività di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in conformità alle nuove disposizioni regolamentari.

2.3 Impegno della Regione per favorire l'attuazione del DPR n. 412/93.

Va brevemente fatto cenno all'impegno della Regione per promuovere lo sviluppo dell'uso razionale dell'energia ed in particolare per favorire l'attuazione del DPR 412/93. Tale impegno si è concretizzato, nel corso degli ultimi anni, in una pluralità di azioni tra le quali si evidenziano:

1. il ruolo propositivo, all'interno del Coordinamento Interregionale per l'Energia, per la modifica delle disposizioni previste dal DPR 412/93 in termini di semplificazione delle norme e di delegificazione, di riconoscimento del potere di indirizzo e coordinamento delle Regioni e di autonomia dell'Ente Locale nell'esercizio delle funzioni amministrative ad esso conferite, dell'esigenza di responsabilizzazione del circuito professionale preposto alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici e di delineazione di un quadro certo e stabile di norme
2. l'istituzione di un Tavolo di Coordinamento per l'attuazione del DPR 412/93, partecipato da tutte le Province ed i Comuni coinvolti nell'applicazione del decreto citato e aperto al confronto con la parti sociali, quale strumento preposto al monitoraggio delle esperienze territoriali di controllo degli impianti, alla verifica delle condizioni e modalità di accesso ai relativi servizi da parte dei soggetti interessati, allo scambio di informazioni, allo studio della evoluzione delle norme, alla formulazione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione e agli Enti Locali interessati, anche con riferimento a modalità omogenee di svolgimento dei controlli attraverso l'affidamento ad organismi esterni e di recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità e l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione e armonizzazione del medesimo sul territorio
3. la Convenzione, stipulata il 20 dicembre 2000, tra la Regione Emilia-Romagna e l'ENEA che prevede tra l'altro di affidare all'ENEA la conduzione della Segreteria Tecnica del Tavolo di Coordinamento Regione Emilia-Romagna/Enti Locali per l'attuazione del DPR 412/93 e l'allestimento dell'Osservatorio Energetico Regionale con la funzione di rilevazione, monitoraggio, elaborazione, aggiornamento e gestione dei dati attinenti alle "best practices" e "best technologies" di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché di diffusione delle conoscenze sulle condizioni di svolgimento dei relativi servizi a livello territoriale.

Nonostante le modifiche apportate al DPR 412/93 con l'emanazione del DPR 551/99/99, il Tavolo di Coordinamento Regione-Enti Locali ha rilevato che permangono nella normativa aspetti che richiedono ulteriori adeguamenti, anche alla luce dei progressi della tecnica.

Ciò dovrà essere realizzato nel prossimo periodo, tenuto conto della direttiva comunitaria sul rendimento energetico nell'edilizia in discussione, anche attraverso l'esercizio da parte della regione della potestà legislativa

concorrente in materia edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di cui al D.Lgs n. 378/01.

Il Tavolo ha rilevato altresì:

- che persistono aree regionali nelle quali non si è data piena attuazione alle disposizioni nazionali relative ai controlli pubblici sugli impianti
- che negli ambiti territoriali dove i controlli sono stati effettuati si sono raggiunti significativi risultati in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici; il che deve indurre a rafforzare tale attività
- che l'azione di controllo oltre a generare benefici energetici, ambientali e di sicurezza dei cittadini, ha promosso un incremento della occupazione specializzata e ad un generalizzato aumento della qualificazione professionale.

Per quello che riguarda lo stato di attuazione del D.P.R n. 412/93 in Regione, e più in particolare il compito di controllo degli impianti termici conferito agli Enti Locali, si possono riassumere i risultati della indagine avviata nel giugno del 2000 nell'ambito del Tavolo di Coordinamento, attraverso uno specifico questionario:

- rispetto alle 9 province e ai 14 comuni competenti, ben 13 amministrazioni locali debbono ancora avviare i controlli;
- le esperienze realizzate denotano forti differenziazioni sia nel numero dei controlli che nelle modalità di effettuazione degli stessi in particolare tutti gli enti hanno applicato la procedura della autodichiarazione prevista dal D.P.R. 412/93 con verifiche a campione, però, in percentuale molto diversa. Il catasto degli impianti salvo pochi casi deve essere compiutamente realizzato;
- in molti casi il programma dei controlli non è stato formalizzato dall'ente locale e reso noto alla popolazione;
- solo sette amministrazioni hanno segnalato il nominativo del responsabile del procedimento;
- nessun ente locale sembra disporre di strutture tecniche tali da poter realizzare l'attività di controllo al proprio interno;
- le amministrazioni che hanno avviato i controlli hanno utilizzato società di servizi energetici partecipate dall'ente locale, senza la previsione di procedure di affidamento selettive;
- il contratto con tali società di servizi ha durata pluriennale ed è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D.P.R 551/99/99 e pertanto, in forza della norma transitoria di cui all'art. 19 del DPR n. 551/99, deroga dalle condizioni di incompatibilità previste dall'allegato I del regolamento citato;
- il personale addetto alle verifiche risulta in possesso dell'attestato di idoneità tecnica dell'ENEA e/o dei requisiti ripresi dall'art. 3 della legge n. 46/90.
- non tutti i distributori di combustibile hanno reso disponibile le informazioni sugli impianti, così come previsto dall'art. 17 del D.P.R. 551/99;

Preso atto di quanto sopra il Tavolo di Coordinamento ha evidenziato l'opportunità di un provvedimento regionale che, nell'ambito della funzione di coordinamento conferita alla regione dall'art. 16 del DPR 551/99/99, favorisca la armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività di verifica degli impianti di riscaldamento, omogeneizzando le procedure e le azioni di controllo poste in capo agli Enti Locali, perseguendo i seguenti obiettivi generali:

- a. assicurare il regolare e corretto svolgimento delle operazioni di gestione e manutenzione da parte di operatori qualificati, al fine di

garantire nel tempo i requisiti di efficienza, sicurezza e tutela dell'ambiente individuati dalla norma

- b. porre l'Ente Locale in grado di far fronte ai propri compiti in un quadro normativo chiaro e stabile in cui poter pianificare con certezza risorse ed attività
- c. mettere il cittadino, di fronte a poche e chiare incombenze, secondo il principio di commisurare le responsabilità alle effettive competenze
- d. focalizzare il ruolo delle amministrazioni locali verso una maggiore qualificazione dell'impiantistica e del mercato attraverso le verifiche periodiche, strumento di equa valutazione dello stato gestionale degli impianti e, come tale, servizio nei confronti del cittadino
- e. minimizzare l'onere complessivo a cari co dell'utente, a parità di servizio reso.

Il Tavolo di Coordinamento in particolare:

- ha evidenziato la necessità di una definizione chiara dei compiti delle Province e dei Comuni
- ha ritenuto di sottolineare l'importanza che gli Enti Locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano alla razionalizzazione dell'assetto e della organizzazione delle funzioni in materia di energia, tenuto conto dei nuovi compiti ad essi conferiti, anche attraverso la valorizzazione e riqualificazione dell'apparato organizzativo esistente cui demandare la integrazione dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia nel quadro delle funzioni e delle politiche di settore, affidando a soggetti esterni all'Amministrazione attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità
- ha sottolineato l'importanza, in sintonia con gli indirizzi di politica energetica dell'Unione Europea, di dar vita ad Agenzie Locali Per l'Energia cui affidare compiti di consulenza e informazione dei cittadini, formazione degli operatori, formulazione di piani e programmi e, nel caso, verifica degli impianti e dei sistemi energetici
- ha evidenziato la necessità che la Regione avvii un'attività concreta nei campi dell'informazione e della formazione, compreso l'allestimento di soluzioni informatizzate di consultazione e partecipazione dei cittadini e degli operatori ai programmi di intervento pubblico
- ha evidenziato la necessità che la Regione si adoperi per l'integrazione dei controlli effettuati sugli stessi impianti termici per i diversi aspetti del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e della sicurezza promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, la costituzione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata dei diversi soggetti preposti (VV.F, AUSL, ISPESL, ARPA, Imprese distributrici di gas naturale)
- ha riconosciuto l'importanza di accordi con le associazioni rappresentative degli utenti e degli operatori
- preso atto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 164/00 recante norme comuni per il mercato del gas, in particolare per quello che riguarda la separazione delle attività di distribuzione e vendita, ai sensi dell'art. 21 del decreto citato, ha sottolineato l'opportunità di valorizzare le competenze tecniche acquisite dalle imprese di distribuzione alle quali è fatto carico, ai sensi dell'art. 16 del decreto citato, del compito di accertamento della esecuzione e manutenzione degli impianti con riguardo alla pubblica incolumità
- preso atto che le disposizioni legislative in vigore richiedono una pluralità di trasferimenti di informazioni bidirezionali tra le parti coinvolte (utente<=>manutentore<=>Enti Locali<=>Regione) e che l'attuale flusso informativo presenta lacune ed incongruenze che non

permettono la piena utilizzazione dei dati disponibili, ha sottolineato la opportunità che l'atto di coordinamento regionale ponga le basi di una diversa organizzazione del sistema informativo relativo alle attività e ai servizi afferenti agli impianti termici, non appesantendo quantitativamente gli oneri di informazione posti a carico dei cittadini dalle norme vigenti e tuttavia massimizzando l'utilità dei dati raccolti in termini di:

- individuazione degli impianti critici in relazione ai rendimenti energetici, alle emissioni inquinanti e alla sicurezza
- definizione del quadro conoscitivo sullo stato del parco impiantistico regionale e sul livello qualitativo del sistema dei servizi resi al cittadino per le diverse fasi di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo
- indirizzo delle politiche pubbliche di intervento.

La Regione valuta positivamente la funzione svolta dal Tavolo di Coordinamento per quello che riguarda lo scambio di informazioni in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affidati agli Enti locali, l'analisi critica dei principali punti di difficoltà e debolezza, il monitoraggio della evoluzione del contesto normativo, l'azione di proposta e di sollecitazione per l'adeguamento delle disposizioni vigenti.

Alla luce di tale valutazione, con il presente atto la Regione provvede a dare continuità al Tavolo di Coordinamento, delineando più compiutamente i compiti partecipativi, consultivi e di proposta e assicurando adeguato supporto operativo.

2.4 Il Piano regionale d'azione per l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, la limitazione delle emissioni di gas a effetto serra.

Con delibera 8 giugno 1999, n. 918 la Regione ha dato vita al "Piano regionale di azione per l'acquisizione di un parco progetti in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico, valorizzazione delle fonti rinnovabili e limitazione delle emissioni di gas a effetto serra".

Attraverso tale piano la Regione intende promuovere l'impegno solidale dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, concretizzare il ruolo dell'Emilia-Romagna per il raggiungimento progressivo degli obiettivi di tutela del clima globale posti dal Protocollo di Kyoto, creare le basi per conseguire gli obiettivi fissati dal Piano Energetico Regionale attraverso una programmazione per progetti.

Il "Piano Kyoto" riconosce priorità ai progetti attinenti:

- lo sviluppo di iniziative imprenditoriali a carattere innovativo e di nuovi servizi per la gestione razionale dell'energia, comprese soluzioni di adesione volontaria a livelli e modalità di erogazione dei servizi al fine di garantire standard minimi alle prestazioni rese agli utenti finali dell'energia
- le azioni di diagnosi e di razionalizzazione energetica degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, al fine di adempiere agli obblighi di cui al comma 7, art. 26 della legge n. 10/91 come specificati dall'art. 5 del DPR n. 412/93
- la certificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico
- l'allestimento di un sistema informativo finalizzato ad organizzare i dati energetici territoriali, compresi quelli riferiti agli impianti di climatizzazione, a supporto dell'esercizio delle funzioni amministrative e di programmazione delle regioni e degli Enti Locali e al fine di mettere in rete i soggetti, le figure professionali a vario titolo attributari di compiti e responsabilità, ai sensi della normativa vigente

- l'elaborazione di proposte nel campo della formazione con percorsi didattici articolati sui diversi livelli di competenza e di un sistema di accreditamento degli operatori
- la organizzazione di attività di informazione e strumenti di assistenza dei cittadini, compresa la costituzione di Agenzie energetiche territoriali e/o dello Sportello Unico per l'edilizia
- lo studio di nuovi strumenti regolamentari e di incentivazione atti ad agevolare l'applicazione dei sistemi di risparmio energetico e uso delle fonti rinnovabili nei centri urbani
- lo studio di nuovi sistemi di appalto per la fornitura di beni e servizi per conto dell'amministrazione locale in grado di conseguire significativi risultati di risparmio energetico
- la elaborazione di piani di intervento volti a conseguire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di uso razionale dell'energia negli edifici con particolare riferimento al DPR n. 412/93.

La Regione contribuisce alla realizzazione dei progetti acquisiti nell'ambito del citato Piano di azione:

- attraverso le risorse del bilancio regionale
- promuovendo i necessari confronti con le amministrazioni centrali al fine di assicurare l'accesso alle provvidenze previste da norme nazionali quali la "carbon tax"
- nella forma di programma o progetto di iniziativa diretta della regione, ai sensi dell'art. 84 della L.R. n. 3 citata
- attraverso la stipula di accordi di programma con gli Enti Locali, al fine di coordinare i programmi di intervento regionale con gli strumenti di programmazione degli Enti Locali medesimi, in conformità alle funzioni e ai compiti ad essi conferiti ai sensi degli artt. 85 e 86 della L.R. n. 3/99
- mediante la concessione di contributi, anche attraverso procedure di gara
- provvedendo ad assicurare il coordinamento e la integrazione dei procedimenti amministrativi e la acquisizione unitaria degli atti autorizzativi, intese, atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione delle iniziative, attivando nel caso la Conferenza di servizi e lo Sportello unico
- stipulando accordi con le imprese energetiche operanti in regione, tenuto conto degli obblighi di servizio pubblico di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs n. 79/99 e all'art. 16, comma 4, del D.Lgs n. 164/00
- promuovendo la collaborazione e l'azione coordinata dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata e degli accordi volontari.

Riguardo a quest'ultimo punto occorre ricordare che già il Patto per l'energia e l'ambiente sottoscritto dai rappresentanti del governo centrale, delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni economiche e sociali nell'ambito della Conferenza nazionale di Roma del 25-28 novembre 1998, aveva sottolineato l'importanza degli strumenti di accordo volontario, di adesione spontanea delle imprese e dei cittadini, di concertazione tra soggetti pubblici e privati per conseguire significativi risultati di efficienza energetica e di tutela dell'ambiente, in un quadro di responsabilità condivise.

Sulla stessa lunghezza d'onda si sono mosse numerose amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna le quali, dall'adesione alla carta di Aalborg sulle città sostenibili, hanno tratto ispirazione per l'avvio di un processo di sviluppo e di implementazione delle "Agende 21 locali". Nell'ambito delle Agende 21 si è dato vita a specifici strumenti di consultazione, concertazione e partecipazione degli attori locali attorno a condivisi obiettivi di tutela dell'ambiente e uso razionale delle risorse, valorizzando l'apporto autonomo

dei cittadini, dei soggetti economici e sociali per la realizzazione di progetti di intervento coerenti con le finalità dello sviluppo sostenibile dei sistemi urbani.

3. Progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici

3.1 Obiettivi e strumenti di attuazione del progetto

In coerenza con le considerazioni e le motivazioni espresse in precedenza, la Regione promuove lo sviluppo di un progetto per l'adeguamento degli impianti termici volto a favorire il contenimento dei consumi di energia, migliorare le condizioni di sicurezza e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia negli edifici.

Nella Tab. 3 è rappresentato il parco regionale degli impianti di riscaldamento ripartito per classi di potenza e in relazione all'amministrazione locale competente per i controlli (dati orientativi).

Territorio provinciale di riferimento/ Amministrazione locale competente per i controlli	Numero di impianti per classi di potenza		
	< 35 kW	35÷600 kW	>600 kW
Piacenza:			
• Comune di Piacenza	28.000	4.000	25
• Provincia di Piacenza	46.000	6.000	40
Parma:			
• Comune di Parma	47.000	7.000	40
• Provincia di Parma	63.000	9.000 < TD WIDTH="19%" VALIGN="TOP"> 55	
Reggio Emilia:			
• Comune di Reggio Emilia	38.000	5.000	35
• Provincia di Reggio Emilia	83.000	8.000	75
Modena:			
• Comune di Modena	52.000	4.000	45
• Comune di Sassuolo	11.000	1.000	10
• Comune di Carpi	17.000	2.000	15
• Provincia di Modena	94.000	13.000	85
Bologna:			
• Comune di Bologna	119.000	5.000	100
• Comune di Imola	18.000	2.000	15
• Provincia di Bologna	160.000	12.000	120
Ferrara:			
• Comune di Ferrara:	45.000	2.000	35
• Provincia di Ferrara:	84.000	6.000	55
Ravenna			
• Comune di Ravenna	60.000	5.000	35
• Comune di Faenza	15.000	2.000	15
• Provincia di Ravenna	55.000	10.000	40
Forlì-Cesena			
• Comune di Cesena	25.000	3.000	20
• Comune di Forlì	30.000	4.000	25

• Provincia di Forlì-Cesena	43.000	6.000	40
Rimini:			
• Comune di Rimini	53.000	3.000	35
• Provincia di Rimini	38.000	5.000	35

Tab. 3 - Parco regionale degli impianti di riscaldamento per classi di potenza e amministrazione locale competente per i controlli.

La diffusione sull'intero territorio regionale delle migliori tecnologie e migliori pratiche di gestione degli impianti termici, in ciò comprendendo la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli stessi, può conseguire significativi risultati di risparmio energetico, valutabili nell'ordine di 140.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno, nell'arco di 10 anni.

Funzionale al conseguimento di tale obiettivo è:

1. la messa in campo di strumenti di partecipazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali alla definizione, attuazione e monitoraggio delle politiche energetiche locali
2. la promozione di strumenti di adesione volontaria delle forze economiche e sociali a codici di comportamento virtuosi, contribuendo a superare il rapporto spesso conflittuale tra soggetti pubblici e realtà economiche e sociali basato su procedure di tipo "comando-controllo"
3. la promozione di Agenzie locali per l'energia in sintonia con gli indirizzi di politica energetica dell'Unione Europea, cui affidare compiti di consulenza e informazione dei cittadini, formazione degli operatori, formulazione di piani e progetti di intervento con finalità di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti rinnovabili e, nel caso, verifica degli impianti e sistemi energetici
4. la stipula di intese con le associazioni dei consumatori, con le imprese di distribuzione di energia, con le organizzazioni degli operatori preposti alla gestione, manutenzione e controllo degli impianti termici volte a favorire la qualificazione dei servizi resi all'utenza
5. la sottoscrizione di accordi di programma tra la Regione e gli Enti Locali al fine di garantire il raccordo e l'integrazione delle funzioni e dei compiti di rispettiva competenza nel quadro delle attribuzioni in materia di energia di cui al Capo XI, Sezione I, della L.R. n. 3/99, di favorire l'articolazione territoriale degli obiettivi del progetto regionale di adeguamento degli impianti termici e dare esecuzione alle linee prioritarie di azione previste dal "Piano Kyoto", indicate nel punto 2.4 precedente
6. l'esercizio della funzione di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del DPR n. 412/93
7. la concessione di contributi per l'attuazione delle intese e degli accordi di cui sopra.

La Regione adempie alle finalità di pubblicità e informazione provvedendo a registrare le disposizioni legislative e regolamentari nonché gli atti, i provvedimenti e i documenti afferenti al progetto regionale per l'adeguamento degli impianti termici, sia propri sia ad essa pervenuti, e ad assicurare adeguate forme di accesso e consultazione, anche attraverso il sito internet regionale relativo alla voce "Energia".

In detto sito si darà evidenza dell'andamento dei lavori del Tavolo di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9 nonché delle posizioni espresse dalle forze sociali e produttive.

3.2 Ruolo delle imprese di servizi.

Con decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono state emanate norme, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del D.Lgs n. 164/00 che chiamano in causa direttamente le imprese di distribuzione

dell'energia elettrica e del gas naturale per i fini dell'uso razionale dell'energia e sviluppo delle fonti rinnovabili.

I progetti realizzati in tale ambito saranno oggetto di certificazione e di rilascio di titoli di efficienza energetica a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per essere ammessi a contrattazione di mercato tra i detentori di tali titoli e i soggetti sottoposti ai vincoli di risparmio energetico ai sensi delle norme citate.

I costi sostenuti per la realizzazione di detti progetti potranno trovare copertura nelle tariffe di fornitura dell'energia, secondo i criteri stabiliti dall'Authority.

I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio energetico fissati dagli atti di programmazione energetica territoriale possono essere eseguiti direttamente dalle imprese di distribuzione o da società controllate dalle medesime ovvero tramite società terze operanti nel settore dei servizi, comprese le imprese artigiane e loro consorzi, le quali potranno accedere ai titoli di efficienza energetica ed alla relativa contrattazione di mercato, ai sensi dei citati DM 24 aprile 2001.

I provvedimenti citati assegnano un ruolo di rilievo alla programmazione regionale e locale, per quello che riguarda:

- la fissazione degli obiettivi specifici di risparmio energetico e delle tipologie di intervento nel cui rispetto operano le suddette aziende di servizio
- la individuazione delle procedure di semplificazione amministrativa per la realizzazione dei progetti promossi da dette aziende
- l'allestimento di misure di sostegno finanziario.

Per attuare gli indirizzi della programmazione energetica regionale ed in particolare il progetto di adeguamento degli impianti termici, la Regione stipula convenzioni con le imprese interessate al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione energetica di cui ai DM 24 aprile 2001 citati, sulla base di programmi organici di intervento nei quali sono indicate le iniziative per la organizzazione e la prestazione di servizi reali all'utenza finale dell'energia, i risultati attesi ed i conseguenti oneri finanziari.

La Regione concorre alla realizzazione di detti programmi mediante la concessione di contributi sulle spese non coperte da altre provvidenze, anche attraverso procedure di gara.

Entro 12 mesi dall'adozione del presente atto sono definite le condizioni per dar vita ad un albo delle imprese che intendono operare per la attuazione degli indirizzi di programmazione energetica regionale.

3.3 Ruolo degli operatori preposti

L'obiettivo di risparmio energetico che si intende perseguire è fortemente legato alla piena assunzione di responsabilità da parte degli operatori preposti e all'aumento di consapevolezza da parte dei cittadini/utenti.

Adeguare i provvedimenti regolamentari ed amministrativi superando le contraddizioni che eventualmente sussistono e le incertezze interpretative, promuovere la qualificazione degli operatori, pubblicizzare il sistema normativo vigente e gli eventuali provvedimenti di incentivo esistenti, fornire al pubblico informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal DPR n. 412/93 con le innovazioni introdotte in ambito regionale e locale, organizzare servizi di assistenza e orientamento per i cittadini e gli operatori aiuta a creare un ambiente favorevole agli interventi di adeguamento degli impianti e di razionalizzazione energetica degli edifici.

Il principio della responsabilizzazione dei soggetti preposti all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici ed ai controlli relativi ispira il DPR n. 412/93, come esplicitato nelle disposizioni di dettaglio contenute nell'articolo 11 del DPR medesimo (riportate in sintesi in tabella 4) con il corredo di sanzioni amministrative previsto dal comma 5, art. 34 della legge n. 10/91.

- a. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario dell'impianto termico³ o per esso, terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che se ne assume la responsabilità⁴.
- b. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche previsti dal presente regolamento.
- c. Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto si identifica con l'occupante che può con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti a un soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva la responsabilità di cui al comma 7.
- d. Il responsabile dell'esercizio e la manutenzione degli impianti termici è tra l'altro tenuto al rispetto del periodo annuale di esercizio, all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita e al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni regolamentari.
- e. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto conformemente alle disposizioni regolamentari⁵.

Tab. 4 - Responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici

La Regione, entro sei mesi dall'adozione del presente atto, d'intesa con il Tavolo di Confronto e Coordinamento di cui al punto 3.9, promuove iniziative di confronto e concertazione con le organizzazioni economiche e sociali, ai fini della adesione volontaria ad una "carta dei servizi per la gestione dell'uso razionale dell'energia negli edifici", della definizione di programmi e progetti di intervento a rilevanza regionale da attuare attraverso specifiche intese e convenzioni, della istituzione di un sistema di accreditamento ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/01.

3.4 Programmazione dei controlli

3.5

L'affermazione dell'importanza di introdurre strumenti negoziali e volontari di piena responsabilizzazione dei soggetti e delle figure professionali ai quali la legge conferisce specifici ruoli e responsabilità non fa venir meno, anzi rafforza l'onere della P.A. di far emergere, qualificare, sostenere tali

³ La figura del "proprietario dell'impianto termico" è definita alla lett. j), comma 1, art. 1 del DPR n. 412/93.

⁴ La figura del "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è definita alla lett. o), comma 1, art. 1 del DPR n. 412/93. L'art. 11 del regolamento definisce responsabilità, requisiti, incompatibilità del ruolo di terzo responsabile.

⁵ L'art. 11 del DPR n. 412/93 fissa le modalità di esecuzione delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico nonché i requisiti dei soggetti abilitati.

compiti attraverso un programma dettagliato e articolato di misure promozionali e la previsione di strumenti di controllo.

Il controllo pubblico rappresenta uno strumento importante di stimolo del rispetto degli standard prefissati, di correzione delle situazioni fuori norma, di monitoraggio dell'efficacia delle politiche pubbliche messe in atto e, nel caso, di adeguamento delle stesse.

La predisposizione di un programma di controlli realizzato dagli Enti Locali, secondo i principi generali di trasparenza, informazione, qualità e valorizzazione dei risultati, si configura quale servizio reale reso a favore dei cittadini e degli operatori.

3.5 Realizzazione dei controlli

Ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 551/99/99, i commi 18, 19, 20 dell'art. 11 del DPR n. 412/93 sono sostituiti dalle disposizioni nel seguito riportate:

"18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 10/91 i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico e l'osservanza delle norme relative.

Le pubbliche amministrazioni provvedono ai controlli nell'ambito di un piano di azioni che vedono l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti, garantendo in particolare l'accesso alle informazioni sugli adempimenti previsti dalle norme vigenti e la divulgazione di notizie utili ad orientare i cittadini verso le pratiche di uso razionale dell'energia.

19. Gli Enti Locali provvedono ai compiti di cui al comma 18, con riferimento al biennio 2002-2003, effettuando il controllo di almeno il 15% degli impianti termici presenti nel territorio di competenza. Gli Enti Locali definiscono il programma dei controlli per i bienni successivi, tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza.

I risultati dei controlli eseguiti sono riportati nel libretto di centrale o nel libretto di impianto di cui al comma 9, art. 11, DPR. N. 412/93.

20. Le pubbliche amministrazioni determinano, con provvedimento espresso, il programma dei controlli di competenza, adempiendo ai principi di efficacia, responsabilizzazione, pubblicità e partecipazione di cui alla legge n. 241/90.

I controlli sono programmati tenuto conto dei seguenti criteri orientativi:

1. impianti per i quali non sia pervenuta la dichiarazione di cui al comma 23, lettera c
2. impianti dei quali si abbia indicazione di criticità ovvero carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio
3. impianti per classi di potenza
4. impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico.

Le amministrazioni provvedono a dare notizia preventiva dell'attività di controllo mediante comunicazione personale ai diretti interessati.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noto il programma dei controlli mediante adeguate forme di pubblicità.

Le amministrazioni adempiono al principio di pubblicità attraverso:

1. l'identificabilità da parte dei terzi del programma dei controlli, delle strutture operative preposte e del relativo responsabile, con le modalità stabilite dall'amministrazione competente
2. la registrazione e la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti in ordine al programma dei controlli procedendo, ove il caso, alla revisione del programma stesso
3. la registrazione e la periodica divulgazione dei dati emersi dalla campagna di controlli e degli elementi di sintesi dei provvedimenti adottati a seguito dei controlli medesimi, anche ai sensi dell'art. 34 della legge n. 10/91

4. l'adeguamento della propria organizzazione all'esigenza di realizzare la migliore diffusione delle informazioni e di curare i rapporti con l'utenza.

21. Entro il 31.12.2003 gli Enti Locali inviano alla Regione e per conoscenza al Ministero delle Attività Produttive una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, sui controlli effettuati e sulle azioni promozionali realizzate nonché sulla programmazione dei controlli e delle iniziative promozionali che si intendono sviluppare nel biennio successivo.

La relazione, preferibilmente per via informatica, è sottoscritta dal responsabile del procedimento e redatta secondo il modello di cui all'Allegato A.

22. Le Province ed i Comuni interessati, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni aventi specifiche competenze lo svolgimento dei controlli nonché della attività di supporto all'esercizio delle funzioni di competenza in materia di risparmio energetico negli edifici.

Il conferimento è regolato da apposite convenzioni stipulate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di forniture e servizi.

Le convenzioni devono contenere:

1. la descrizione delle attività oggetto dell'incarico con le modalità di svolgimento dello stesso
2. gli obblighi e le responsabilità del soggetto al quale viene affidato l'incarico
3. le modalità del controllo esercitato dall'Ente Locale sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione
4. il compenso e la durata, di norma riferita al biennio.

Gli Enti Locali stipulano con i soggetti esterni le convenzioni predette previo accertamento che gli stessi soddisfano, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui in Allegato B.

La Regione fornisce agli Enti Locali che ne facciano richiesta consulenza tecnica e assistenza per l'accertamento della idoneità degli operatori addetti.

23. Gli Enti Locali competenti per i controlli, con il provvedimento di cui al comma 20, definiscono le modalità per l'ordinata acquisizione dei dati richiesti per la costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato all'esercizio delle funzioni di competenza.

Gli elementi informativi richiesti riguardano in particolare:

1. il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, di cui all'art. 11 del DPR n. 412/93
2. la scheda identificativa dell'impianto, comprese le eventuali variazioni significative delle caratteristiche tecniche dello stesso, ai sensi dei commi 6 e 11, art. 11 del DPR n. 412/93
3. la dichiarazione attestante il rispetto delle norme del DPR n. 412/93, le avvenute operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico nonché i risultati delle verifiche periodiche previste dai commi 4, 12, 13 dell'art. 11 del DPR n. 412/93.

La dichiarazione di cui alla lett. c), è obbligatoria per tutte le tipologie e potenzialità di impianto termico.

Gli Enti Locali con il provvedimento di cui al comma 20, stabiliscono le modalità di consegna periodica delle dichiarazioni di cui alla lett. c), redatta sulla base dei modelli standardizzati H e Hbis in allegato. Dette dichiarazioni vanno consegnate con cadenza biennale a cura dell'operatore incaricato ai sensi dell'art. 11, comma 4bis, del DPR n. 412/93, il quale ha l'obbligo di sottoscriverla per assunzione di responsabilità, ferma restando la periodicità delle operazioni di verifica e manutenzione prescritte dall'art. 11, comma 4, del DPR n. 412/93.

24. Gli Enti locali promuovono intese con le associazioni e gli ordini professionali per la organizzazione e la prestazione di servizi reali ai soggetti preposti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, anche ai fini dell'allestimento del sistema informativo di cui al comma 23."

3.6 Elementi a integrazione del sistema informativo.

Al fine di integrare il sistema informativo di cui al punto 3.5, comma 23, comprensivo del catasto degli impianti, gli Enti Locali competenti richiedono alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al DPR 412/93, che sono tenuti a provvedere entro 90 giorni ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 551/99/99, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Sulla base di accordi ed intese, gli Enti Locali competenti possono richiedere alle imprese operanti nei campi della progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti nonché della fornitura di energia, ulteriori dati finalizzati all'acquisizione delle conoscenze di supporto all'azione di programmazione energetico/ambientale e di promozione dell'uso razionale dell'energia negli edifici, adottando le misure volte a garantire la tutela dei diritti della persona.

La Regione promuove, con il concorso del Gruppo di Lavoro di cui al punto 3.10, la omogeneizzazione delle basi informative degli Enti Locali, assicurando altresì le condizioni per l'acquisizione delle basi di dati utili a livello regionale. L'aver adempiuto a tale obbligo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali, ai sensi del comma 3, art. 17, L.R. n. 24/01.

La Regione e gli Enti Locali utilizzano i dati raccolti nei limiti di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.7 Oneri e contrassegni relativi ai controlli

In conformità al principio stabilito dal comma 3, art. 31, della legge n. 10/91 gli oneri per la effettuazione dei controlli sull'osservanza delle norme relative all'esercizio e alla manutenzione degli impianti termici, comprensivi della verifica delle dichiarazioni di cui al comma 23, lettera c), punto 3.5 precedente sono posti a carico degli utenti.

L'ammontare dei predetti oneri, definito dagli Enti Locali competenti in relazione all'esigenza di dare copertura alle funzioni svolte, è modulato secondo criteri predeterminati, tenuto conto in particolare delle potenze installate presso gli utenti.

Gli Enti Locali rendono disponibili agli operatori preposti al controllo periodico degli impianti, ai sensi del comma 4, art. 11, del DPR n. 412/93, appositi contrassegni attestanti l'avvenuta copertura degli oneri.

Il contrassegno, conforme al modello di cui in Allegato C, è apposto sul libretto di impianto o di centrale e sulla dichiarazione di cui al comma 23, lett. c) del punto 3.5 precedente.

Gli Enti Locali regolano le modalità di utilizzo di detti contrassegni attraverso accordi con le associazioni interessate.

3.8 Qualificazione e razionalizzazione delle strutture operative preposte ai controlli.

Nell'osservanza dei principi di cooperazione, efficienza ed economicità, gli Enti Locali competenti provvedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, a qualificare e razionalizzare le strutture operative preposte alla effettuazione dei controlli, anche mediante l'esercizio in forma associata a livello provinciale delle strutture medesime.

Gli Enti Locali predispongono il piano di qualificazione e razionalizzazione delle strutture preposte ai controlli, anche attraverso la valorizzazione delle Agenzie energetiche locali, e lo presentano alla Regione.

La Regione concorre alla realizzazione di detto piano, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, con percorsi didattici articolati sui diversi campi di competenza.

Nei modelli organizzativi adottati dagli Enti Locali dovrà essere garantito l'accesso all'utenza, favorendo la conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e ogni altra informazione utile agli utenti.

Dovrà essere altresì identificata l'unità amministrativa preposta, le competenze esercitate e le prestazioni erogate.

La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti alla effettuazione dei controlli attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento.

3.9 Tavolo di Confronto e Coordinamento

3.10

La Regione, per svolgere l'azione di coordinamento che le compete in materia di uso razionale dell'energia nel riscaldamento degli edifici, istituisce il Tavolo di Confronto e Coordinamento, in cui sono rappresentati le Province e i Comuni competenti per l'applicazione dell'art. 11 del D.P.R. 412/93 nonché le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.

Il Tavolo, nel perseguire le finalità di cui al punto 1, svolge le seguenti funzioni:

- a. propone eventuali modifiche al presente atto
- b. formula osservazioni e proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti di pari oggetto
- c. verifica le condizioni di svolgimento delle attività di controllo effettuate dagli Enti Locali volte ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in attuazione del DPR n. 412/93 e l'osservanza delle norme relative al contenimento del consumo di energia negli edifici, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad organismi esterni dei compiti di controllo
- d. propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme di cui al DPR. n. 412/93, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali
- e. promuove la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi offerti all'utenza finale connessi al funzionamento degli impianti termici, compresi gli aspetti di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e controllo, ricercando le condizioni per favorire più elevati livelli di qualità dei servizi medesimi ai fini del risparmio di energia
- f. concorre ad indirizzare e coordinare i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati preposti alle attività di cui alla lettera e)
- g. promuove la formulazione di criteri e procedure omogenee per l'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative relative ai controlli
- h. predispone un contratto-tipo per l'affidamento dei controlli ad organismi esterni aventi specifica competenza tecnica
- i. propone l'aggiornamento dei parametri e degli altri elementi di riferimento per il recupero dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli, ai sensi del comma 3 art. 31, della legge n. 10/91, in modo da assicurare condizioni omogenee sul territorio regionale nonché qualità ed efficienza del servizio

- l. concorre ad individuare le linee-guida per definire e valutare le qualità degli interventi di uso razionale dell'energia nell'edilizia abitativa assistiti da contributo pubblico, ai sensi dell'art. 86 della L.R. n. 3/99 e della legge n. 10/91, con particolare riguardo alla assegnazione di agevolazioni a favore della riqualificazione degli impianti esistenti
- m. concorre alla formulazione dei criteri e delle modalità di qualificazione degli operatori preposti alle attività di controllo di cui alla lettera c) e agli interventi di cui alla lettera e) precedenti, ai fini dell'allestimento di un sistema di accreditamento conforme ai requisiti tecnico-professionali stabiliti dalle norme vigenti
- n. promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, proponendo la stipula di accordi ed intese.

Il Tavolo è coordinato dalla Regione.

La Regione e gli Enti Locali sono rappresentati dagli assessori competenti in materia o da loro delegati.

3.10 Coordinamento tecnico-esecutivo

E' costituito un Gruppo di Lavoro composto dai responsabili delle strutture operative preposte ai compiti di controllo degli impianti termici e di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento del consumo di energia negli edifici.

Il Gruppo di Lavoro provvede ad istruire gli argomenti posti all'ordine del giorno del Tavolo di Confronto e Coordinamento, a coordinare l'attuazione delle decisioni assunte dallo stesso, a dar vita ad iniziative di confronto tecnico con gli operatori del settore, ad assumere iniziative per la semplificazione e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente atto.

La Regione, anche nell'ambito degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 88 della L.R. n. 3/99, provvede all'espletamento dei compiti di segreteria tecnica del Tavolo di Confronto e Coordinamento e del Gruppo di Lavoro.

3.11 Collaborazione degli Enti preposti ai controlli.

Nel sistema legislativo vigente gli impianti di riscaldamento sono soggetti ad un quadro complesso di norme per le finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza dei cittadini: a tale quadro corrisponde una pluralità di organismi ciascuno titolare di specifiche funzioni.

Il rischio è che ciascun ente venga ad avere una visione circoscritta al proprio settore di competenza senza che vi sia una considerazione globale dei problemi che attengono al benessere abitativo.

Tale rischio si acutizzerebbe ove le autorità amministrative e gli organi tecnici si limitassero ad un adempimento formale dei propri obblighi.

Quanto detto sottolinea la necessità di creare le condizioni per un assetto organizzativo e di relazioni in grado di superare la frammentarietà dei controlli ed alzare la qualità dei servizi resi al cittadino.

La Regione promuoverà un tavolo di confronto dei diversi enti ed organi preposti a vario titolo alla vigilanza degli impianti termici (Enti Locali, rappresentanti del Gruppo di Lavoro di cui al punto 3.10, Vigili del fuoco, AUSL, ISPESL, ARPA, imprese distributrici di gas naturale) al fine di individuare, nel rispetto delle rispettive competenze, le procedure e gli strumenti che consentano la collaborazione e l'azione coordinata, anche attraverso le forme di integrazione e accelerazione dei procedimenti previsti dall'art. 5 del DPR n. 379/01.

Allegato A

Relazione Biennale sui controlli effettuati dall'Ente Locale per la verifica dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza

Ente Locale	Periodo di riferimento: 01/08/02 - 01/08/03
--------------------	--

QUADRO A LA STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA ;	Assessorato Competente:
Ufficio tecnico: Indirizzo Tel. Fax e-mail	Organico dell'ufficio tecnico:
Responsabile del Procedimento (ai sensi della L.241/90):	

QUADRO B. CARATTERISTICHE, STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA compilazione Tabelle 1 e 2

QUADRO C.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO EFFETTUATE:

Modalità ed esiti dei controlli effettuati:

compilazione Tabelle 3., 4., 5., 6.

Se le attività di controllo, anche solo in parte, sono state conferite a soggetti esterni specificare:

Ragione Sociale:

Modalità e specifiche di incarico:

Durata:

Costo:

N.B. Allegare copia della convenzione

**QUADRO D.
ACCORDI/INTESE REALIZZATI**

Organizzazione/i:

Obiettivi, modalità e specifiche dell'accordo:

Valutazione sintetica dei risultati ottenuti:

Organizzazione/i:

Obiettivi, modalità e specifiche dell'accordo:

Valutazione sintetica dei risultati ottenuti:

N.B. Aggiungere caselle se necessario

QUADRO E.

ATTIVITA' PROMOZIONALI REALIZZATE:

Attività 1 Descrizione

Durata

Costo

Attività 2 Descrizione

Durata

Costo

Attività 3. Descrizione

Durata

Costo

N.B. Aggiungere caselle se necessario

**QUADRO F.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DELLE ATTIVITA'
PROMOZIONALI PER IL PROSSIMO BIENNIO**

indicare la percentuale dei controlli prevista e dare motivazioni:

descrizione delle attività promozionali previste (specificare il budget)

)

Data

Firma del responsabile

Tabelle dati sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici (allegato A)

Ente Locale		abitanti	
--------------------	--	----------	--

Periodo di riferimento:	
--------------------------------	--

Tab. 1. Dati sugli impianti termici presenti sul territorio di competenza	A. Impianti censiti		B. Impianti a gas naturale		C. Impianti a GPL		D. Impianti a gasolio		E. Impianti ad olio a combustione		F. Impianti altro combustibile
	n.	% su A6	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.
1. Impianti con Pn<35kW											
2. Impianti con 35kW<=Pn<116kW											
3. Impianti con 116kW<=Pn<350kW											
4. Impianti con Pn>=350kW											
5. Impianti con Pn>=35kW											
6. TOTALE		100									

Riga 5: sommare riga 2+3+ 4

Riga 6: sommare riga 1+5

Campi grigio: calcolare le percentuali sui relativi valori della colonna A

Note/osservazioni:

Tab. 2. Dati sulle dichiarazioni Periodo di riferimento Dal 00/00/00 al 00/00/00	A. Impianti censiti		B. Dichiarazioni pervenute		C. Dichiarazioni con indicazioni di criticità		D. Dichiarazioni errate		E. Impianti non dichiarati	
	n.	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Impianti con Pn<35kW										
2. Impianti con 35kW<=Pn<116kW										
3. Impianti con 116kW<=Pn<350kW										
4. Impianti con Pn>=350kW										
5. Impianti con Pn>=35kW										
6. TOTALE										
Colonna A, riportare i valori in assoluto ed in percentuale dalla Tab.1., colonna A Colonne B,C,D,E riga 5: sommare riga 2+3+4 Colonne B,C,D,E, riga 6: sommare riga 1+5										
Campi grigio: calcolare le percentuali sui relativi valori della colonna A										
Note/osservazioni:										

Tab.4. Controlli effettuati secondo criteri di priorità	A. Totale controlli effettuati	B. Controlli su impianti asserviti ad edifici pubblici o ad uso pubblico		C. Controlli su dichiarazioni con indicazione di criticità		D. Controlli su dichiarazioni errate		E. Controlli su non dichiarati		F. Controlli effettuati in base ad altri criteri *	
		n.	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1. Impianti con Pn<35kW											
2. Impianti con 35kW<=Pn<116kW											
3. Impianti con 116kW<=Pn<350kW											
4. Impianti con Pn>=350kW											& nb
5. Impianti con Pn>=35kW											
6. TOTALE											
Colonna A, riportare i totali dei controlli effettuati alla dalla Tab3.colonna B, valori assoluti Colonne B,C,D,E riga 5: sommare riga 2+3+4 Colonne B,C,D,E, riga 6: sommare riga 1+5											
Campi grigio: calcolare le percentuali sui relativi valori della colonna A											
Note/osservazioni: * specificare eventuali altri criteri adottati											

Tab..5.Controlli sulle varie tipologie di impianti	A. Controlli effettuati	B. Controlli su impianti a gas naturale		C. Controlli su impianti a GPL		D. Controlli su impianti a gasolio		E. Controlli su impianti ad olio combustibile		F. Controlli su impianti con altri combustibili	
		n.	%	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
1. Impianti con Pn<35kW											
2. Impianti con 35kW<=Pn<116kW											
3. Impianti con 116kW<=Pn<350kW								&nbs p;			
4. Impianti con Pn>=350kW											
5. Impianti con Pn>=35kW											
6. TOTALE											
Colonna A, riportare i totali dei controlli effettuati alla dalla Tab3.colonna B, valori assoluti											
Colonne B,C,D,E riga 5: sommare riga 2+3+4											
Colonne B,C,D,E, riga 6: sommare riga 1+5											
Campi grigio: calcolare le percentuali sui controlli effettuati											
Note/osservazioni:											

Tab. 6. Motivazioni dell'esito negativo dei controlli	A. Controlli con esito negativo	B. Foro di areazione assente o sottodimensionato	C. Installazione o C.T. fuori norma	D. Documentazione tecnica non disponibile/ incompleta	E. Bacarach oltre i limiti	F. Rendimento di combustione insufficiente	G. Altri
1. Impianti con Pn<35kW							
2. Impianti con Pn>=35kW							
3.TOTALE							
Note/osservazioni:							


ALLEGATO B

REQUISITI MINIMI E INCOMPATIBILITA' DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE.

1. Gli Enti Locali nell'affidare ad organismi esterni l'incarico delle verifiche sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, si accertano che il personale incaricato di eseguire le stesse abbia una professionalità tale da consentire la corretta informazione dei cittadini sulle norme che regolano la manutenzione e l'esercizio degli impianti e lo sviluppo di comportamenti individuali atti a favorire il risparmio energetico.
2. Detto personale, inoltre deve possedere, in attesa della definizione di un sistema di accreditamento regionale, almeno uno dei seguenti requisiti:
 - l'attestato per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciato dall'ENEA ovvero dalla Regione o dagli Enti Locali ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali che la legge n. 46/90 prevede per poter svolgere la funzione di responsabile tecnico di una ditta abilitata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, di cui alle lettere c) ed e), art. 1, a seguito del superamento di un accertamento di idoneità tecnica effettuato dopo aver seguito specifici corsi;
 - l'iscrizione agli appositi elenchi, conservati presso le camere di commercio, dei soggetti abilitati alle verifiche, secondo il DM 6 aprile 2000, con riferimento agli impianti di cui alla lett. c), impianti di riscaldamento e di climatizzazione ed alla lett. e), impianti per l'utilizzazione ed il trasporto del gas, dell'art. 1 della legge n. 46/90.
3. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore né il responsabile delle operazioni di gestione, manutenzione e controllo delle caldaie e degli apparecchi sottoposti alla verifica pubblica, né il mandatario di una di queste persone.
4. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere i distributori, né i fornitori di energia degli impianti di riscaldamento sottoposti alla verifica pubblica, né il mandatario di una di queste persone.
5. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni od incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
6. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi conferiti.
7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico.
8. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale.

MODELLO DI CONTRASSEGNO DI PAGAMENTO.

Le misure sono espresse in mm.



ALLEGATO H

MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL CONTROLLO TECNICO DELL'IMPIANTO (DI POTENZA NOMINALE INFERIORE A 35 KW) .

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO dell'impianto installato nell'immobile sito in
 Via n° Piano Interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
 Occupante (nome, cognome o ragione sociale)

Dati di targa dell'apparecchio Caldaia		Costruttore		Modello	
Matr.	Anno	Pot. Nominale (kW)	Tipo	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>
Combustibile: Gas di rete <input type="checkbox"/>			GPL <input type="checkbox"/>	Gasolio <input type="checkbox"/>	Kerosene <input type="checkbox"/>
Altri <input type="checkbox"/>			Tiraggio naturale <input type="checkbox"/>		
forzato <input type="checkbox"/>					
DATA DI INSTALLAZIONE			DATA DEL CONTROLLO		
1. DOCUMENTAZIONE DI IMPIANTO	SI	NO	N.C.		
Dichiarazione di conformità dell'impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione	<input type="checkbox"/>
Libretto d'impianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Scambiatore lato fumi pulito	<input type="checkbox"/>
Libretto d'uso e manutenzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Accensione e funzionamento regolari	<input type="checkbox"/>
2. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE				Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	<input type="checkbox"/>
Idoneità del locale di installazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ES	Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi	<input type="checkbox"/>
Adeguate dimensioni aperture ventilazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di sicurezza contro la sovrappressione a scarico libero	<input type="checkbox"/>
Aperture di ventilazione libere da ostruzioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vaso di espansione carico	<input type="checkbox"/>
3. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO				Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	<input type="checkbox"/>
Pendenza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione	<input type="checkbox"/>
Sezioni corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento	<input type="checkbox"/>
Curve corrette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guarnizione di accoppiamento al generatore integra	<input type="checkbox"/>
Lunghezza corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. CONTROLLO DELL'IMPIANTO	P
Buono stato di conservazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P= positivo N= negativo NA= non applicabile	N
4. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE				Controllo assenza fughe di gas	<input type="checkbox"/>
L'apparecchio scarica in camino singolo o canna fumaria collettiva ramificata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica visiva coibentazioni	<input type="checkbox"/>
L'apparecchio scarica a parete	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verifica efficienza evacuazione fumi	<input type="checkbox"/>
Per apparecchio a tiraggio naturale: non esistono reflussi dei fumi nel locale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza di perdite dai condotti di scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO					
Ugelli del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste) puliti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

7. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Temp. fumi(°C)	Temp. amb.(°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Effettuato <input type="checkbox"/>		Non effettuato <input type="checkbox"/>	
				Bacharach (n°)	CO (%)	Rend.to Combustione a Pot.Nominale (%)	
.....	

OSSERVAZIONI:

.....

RACCOMANDAZIONI:

.....

PRESCRIZIONI: (L'impianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto)

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Ragione Sociale

Nome e Cognome.....

Indirizzo - Telefono.....

Estremi del documento di qualifica

Timbro e firma dell'operatore

Firma per presa visione del proprietario

.....

ALLEGATO H BIS

MODELLO DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL CONTROLLO TECNICO DELL'IMPIANTO (DI POTENZA NOMINALE UGUALE O SUPERIORE A 35 KW) .

1. Impianto termico sito nel comune di:

..... (... ..)
 in via/piazza: CAP

Responsabile impianto: tel.:

in qualità di:	proprietario	amministratore	terzo responsabile
----------------	--------------	----------------	--------------------

Data di installazione del generatore di calore: Data del presente controllo:

Potenza termica utile nominale (kW): Fluido termovettore:

Destinazione::	riscaldamento	acqua calda sanitaria
Combustibile:	gas naturale/G.P.L.	gasolio/olio comb.

1. Documentazione tecnica a corredo

Documento	Presente	Assente	Note
Libretto di centrale			
Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)			
Certificazione ex UNI 8364			
Dichiarazione di conformità			
Libretto uso/manutenzione bruciatore			
Libretto uso/manutenzione caldaia			
Pratica ISPESL			
Certificato prevenzione incendi			

1. ESAME VISIVO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

1. Esame visivo centrale termica	soddisfacente	non soddisfacente
Esame visivo linee elettriche	soddisfacente	non soddisfacente
Esame visivo bruciatore	soddisfacente	non soddisfacente
Esame visivo generatore di calore	soddisfacente	non soddisfacente
Esame visivo camino e canale da fumo	soddisfacente	non soddisfacente

Controllo del rendimento di combustione (Rif. UNI 10389)

Temp. Fumi (°C)	Temp. Amb. (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach (n.)	CO (ppm)	Rendimento Combustione (%)
-----------------	-----------------	--------	---------	----------------	----------	----------------------------

RACCOMANDAZIONI: (N.B.: in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione)

.....

PRESCRIZIONI: (N.B.: in attesa di questi interventi l'impianto **non** può essere messo in funzione)

.....

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare:	SI'	NO
---	------------	-----------

IL MANUTENTORE	L'OPERATORE	IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
Ragione sociale:	Nome e Cognome:	Nome e Cognome o ragione sociale:
Estremi abilitazione:	Firma:	Firma per presa visione:

....., li

